Registro delle Imprese

Conservatore del Registro delle Imprese avv. Pietro Viscusi
Titolare E.Q. (provincia di Frosinone) dott. Giacinto Capoccetta
Titolare E.Q. (provincia di Latina) "societario" dott.ssa Maria Assunta Martinelli
Titolare E.Q. (provincia di Latina) "Rea ed attività qualificate" dott. Luciano Ciccaglione

ASSISTENZA CALL CENTER

Per l'aiuto nella compilazione delle pratiche destinate al Registro Imprese contattare l'assistenza dedicata, disponibile, tranne i giorni festivi, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 17 ai seguenti recapiti:
provincia di **Frosinone: tel. 0775.275300 -** provincia di **Latina tel. 0773.672200**.
In alternativa è possibile inviare una email a callcenter@frlt.camcom.it specificando nell'oggetto sigla provincia e n. rea.

N E W S
REGISTRO IMPRESE E REA

Obbligo di comunicazione della PEC degli amministratori

CHIARIMENTI

L'art.1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha esteso l'obbligo della comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese, già previsto per le imprese individuali e le società, anche agli amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria.

L'ufficio Registro delle Imprese della Camera di Commercio richiede la comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (società di capitali e di

persone, costituite con atto dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (MODELLO S1) nonché, anche per le società costituite anteriormente alla predetta data, in sede di nomina o rinnovo della carica degli amministratori.

In assenza della comunicazione della PEC in sede di espletamento dei predetti adempimenti, l'ufficio sospenderà la pratica in attesa di regolarizzazione, in mancanza della quale potrà essere emesso provvedimento di rifiuto.

Si precisa che, contrariamente a quanto riportato in alcuni articoli di stampa e campagne informative, non esiste alcun termine fissato al 30 giugno 2025, né sono previste sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori di imprese costituite in forma societaria che, alla data del 1° gennaio 2025, non abbiano ancora provveduto a iscrivere il proprio domicilio digitale (ai sensi dell'art.1, comma 860, della Legge n.207/2024).

La normativa citata, infatti, non prevede alcuna scadenza né sanzione in relazione a tale adempimento, né si ritiene che il termine indicato nella nota ministeriale (nota MIMIT del 12 marzo 2025) possa essere ritenuto perentorio, **pertanto l'ufficio Registro Imprese non procederà all'irrogazione di sanzioni**, fatti salvi ulteriori aggiornamenti, per cui si invita a monitorare il sito web camerale.

****

Startup innovative: aggiornato il modello di dichiarazione del possesso dei requisiti in seguito alle novità introdotte dalla Legge n.193/2024

La Legge 16 dicembre 2024, n.193 ha introdotto importanti modifiche alla disciplina delle startup innovative.

La **guida sugli adempimenti delle startup innovative è in corso di aggiornamento** al fine di recepire le novità introdotte dalla nuova norma. Le informazioni in essa contenute possono comunque essere consultate tenendo però conto degli aggiornamenti della Legge n.193/2024.
Il **modello di dichiarazione del possesso dei requisiti di impresa startup innovativa**, allegato alla guida**, non può più essere utilizzato,** non essendo aggiornato alla nuova norma, che ha modificato i requisiti che la startup innovativa deve possedere per l'iscrizione o il mantenimento/la permanenza dell'iscrizione nella sezione speciale del

Registro impese.

Per dichiarare il possesso dei requisiti di startup innovativa (in fase di prima iscrizione o per la conferma annuale dei requisiti o negli altri casi previsti dalla legge) deve invece essere utilizzato il **nuovo modulo** aggiornato.

****

Iscrizione della PEC degli amministratori di società: prime indicazioni operative dal 1° aprile 2025

L'art.1, comma 860, della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30 dicembre 2024, n.207) ha esteso l'**obbligo della comunicazione del proprio domicilio digitale al Registro delle Imprese**, già previsto per le **imprese individuali** e le **società**, anche agli **amministratori delle imprese costituite in qualsiasi forma societaria**.

Sul tema si è espresso il MIMIT con la **nota del 12 marzo 2025**, con riferimento alle cui indicazioni il Ministero stesso invita Unioncamere, previo confronto con gli enti camerali, a evidenziare eventuali criticità ed esporre elementi che possano consentirne l'ampliamento e, ove necessario, la correzione.

L'ufficio Registro delle Imprese richiede la comunicazione della PEC degli amministratori alle società di nuova costituzione (società di capitali e di persone, costituite con atto dal 1° gennaio 2025), in sede di domanda di iscrizione (Modello S1)

Per le imprese già costituite antecedentemente all'entrata in vigore dell'obbligo in parola si riconosce un termine per l'adempimento al 30 giugno 2025. In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell'amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell'eventualità in cui, per le imprese già costituite, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.

Per quanto riguarda i diritti e bolli si ritiene applicabile l'esenzione prevista dall'art.16, comma 6, ultimo periodo, del Decreto-legge n.185 del 2008; però, la comunicazione o la variazione dell'indirizzo PEC dell'amministratore presentata con una domanda di iscrizione o deposito di un atto (ad esempio, della nomina o del rinnovo dell'amministratore medesimo) al registro delle imprese resta invece soggetta alla ordinaria disciplina concernente i diritti di segreteria e bolli.

La comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata degli amministratori è obbligatoria: l'omissione della sua indicazione impedisce la positiva conclusione dell'iter istruttorio della domanda presentata dall'impresa. A fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all'obbligo, la Camera di Commercio dispone la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante. In difetto di ottemperanza procederà al rigetto della domanda con_provvedimento di rifiuto del Conservatore.

In presenza di istanza di comunicazione pec dell'amministratore successiva al 30 giugno 20025, residua l'applicabilità della ordinaria sanzione prevista dall'art.2630 del codice civile, in forza del quale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 a € 1.032,00 «chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese», salva la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano «nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti».

Obbligo di Pec per gli amministratori: nuovo adempimento per le società costituite dal 1° gennaio 2025

Tutti gli amministratori delle società (sia di persone che di capitali) costituite a partire dal 1° gennaio 2025 devono dotarsi e comunicare al Registro Imprese il proprio domicilio digitale, secondo quanto previsto dal comma 860 dell'art.1 della Legge n.207 del 30 dicembre 2024 (Legge di Bilancio 2025). L'indicazione del domicilio digitale dell'amministratore va inserito negli appositi riquadri della modulistica riservati al domicilio e non può corrispondere a quello già dichiarato per la società.

- FER - Installazione e manutenzione di impianti a fonti di energia rinnovabili
- Mancata comunicazione al Registro Imprese del domicilio digitale: attribuzione d'ufficio e conseguente sanzione
- Contratto di rete con modello tipizzato
- Allineamento dei codici ATECO
- Registro Gas fluorurati
- Comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese
- Registro dei Titolari effettivi: la sospensione resta in vigore

Informativa privacy

Stampa in PDF

PDF

Ultima modifica

Mer 25 Giu, 2025

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Select rating
Average: 3 (9 votes)

Rate